

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

## XCIV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 19 GENNAIO 1962

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	989
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
GAGLIARDI ed altri: Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (2904) . . . . .	989
PRESIDENTE . . . . .	989, 990, 992, 994
BORIN, <i>Relatore</i> . . . . .	989, 990, 992, 993, 994
FOLCHI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> . . . . .	992
GAGLIARDI . . . . .	992, 993
GUADALUPI . . . . .	992, 993, 994
MATTEOTTI MATTEO . . . . .	991
SANNICOLÒ . . . . .	990, 991, 992
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Norme modificative alla legge 4 agosto 1955 n. 691 riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiere ( <i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ) (3523) . . . . .	996
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	996, 997
FOLCHI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> . . . . .	996
GUADALUPI . . . . .	996
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	997

La seduta comincia alle 9,35.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Di Giannantonio è in congedo e che i deputati Berloff, Ferri e Vincelli sono rispettivamente sostituiti dai deputati Gorrieri Ermano, Guadalupi e Pavan.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sul riordinamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (2904).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo » (2904) di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri.

BORIN, *Relatore*. Ritengo che sia necessario, per comprendere la sostanza della pro-

posta di legge dell'onorevole Gagliardi e lo spirito che l'ha animata, riassumere brevemente i precedenti.

Nel 1926, con un decreto-legge, vennero istituite le stazioni di cura, soggiorno e turismo ed all'amministrazione di queste stazioni venne preposto un organo che prese il nome di Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo. Nell'articolo 10 del citato decreto era previsto che i comuni, che si fossero trovati in determinate condizioni, potevano chiedere di essere esonerati dalla costituzione dell'azienda autonoma.

Il comune di Venezia, con apposita delibera, chiese di poter fruire di questa deroga e costituì una speciale divisione turistica, alle dirette dipendenze della segreteria generale del comune.

Sono troppo evidenti le ragioni per cui il consiglio comunale di Venezia ritenne di poter avvalersi della deroga prevista nel decreto-legge del 1926. Basti ricordare che il comune, già da anni, gestiva in proprio un ufficio turistico. In ogni modo lo Stato accolse la richiesta ed autorizzò Venezia a non costituire l'amministrazione autonoma per la stazione di cura e soggiorno.

Occorre sottolineare che a Venezia il comune svolse una opera intelligente, moderna, tempestiva, di propaganda turistica da un lato e di potenziamento ed affinamento di tutte le attività ricettive della città, dall'altro.

Arriviamo, ora, a giorni a noi più vicini. All'atto della costituzione del nuovo Ministero del turismo e dello spettacolo, il Governo chiese e ottenne dalle Camere la delega per emanare le norme sul riordinamento degli enti e degli organi turistici provinciali e locali. Infatti, il 27 agosto 1960 usciva il decreto del Presidente della Repubblica ed al secondo comma dell'articolo 2, era inclusa la norma per l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge del 1926 che concedeva la deroga a cui era ricorso il comune di Venezia.

Il comune di Venezia ritenendo valide, ancora oggi, le ragioni che suffragarono la sua richiesta a seguito del decreto-legge del 1926, ha presentato, attraverso l'onorevole Gagliardi ed altri, la proposta di legge che è stata sottoposta al nostro esame.

Dopo lunga discussione in questa Commissione, siamo arrivati alla costituzione di un Comitato ristretto, che ha esaminato le varie norme della proposta di legge e sarebbe venuto a queste determinazioni: il primo articolo dovrebbe essere sostituito con altro articolo...

SANNICOLÒ. La maggioranza del Comitato ristretto ha confermato la proposta Gagliardi.

PRESIDENTE. Siamo in sede legislativa ed ella sa che il Comitato ristretto o decide all'unanimità o prende atto dei suggerimenti.

BORIN, *Relatore*. Il Comitato ristretto, pur prendendo atto di alcuni suggerimenti che erano stati dati, non ha ritenuto di poter accogliere integralmente la proposta Gagliardi. Innanzitutto, perché in essa ci sono alcune norme che sono evidentemente anticostituzionali e, sia perché, questa proposta di legge ha creato gravi preoccupazioni e perplessità nell'ambito dell'Associazione che comprende tutte le aziende di cura, soggiorno e turismo italiane, temendo che, in tal modo, si potessero creare delle diversificazioni nell'ambito delle stesse aziende con il conseguente scompaginamento della nuova struttura delle aziende autonome dopo poco più di un anno dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica. Le proposte del Relatore sarebbero quindi le seguenti. Innanzitutto stabilire in questa legge, ove fosse votata, che deve chiaramente servire per la sola città di Venezia, perché solo Venezia si trova in queste particolari condizioni, sia per il suo passato, sia per le condizioni concernenti l'attività turistica.

A questa prima osservazione del Relatore, il Comitato ristretto ed in particolare il presentatore della proposta di legge, onorevole Gagliardi, aveva sollevato l'obiezione che le altre aziende autonome avrebbero potuto ritenere che Venezia fosse trattata con particolare preferenza. Comunque, anche se questo dovesse essere, le obiettive condizioni per un trattamento preferenziale ci sono, ed a mio parere, sufficientemente giustificate dalla situazione in cui Venezia si trova.

Il primo articolo della proposta di legge, quindi, dovrebbe essere sostituito con il seguente:

« Limitatamente all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Venezia, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, si applicano con le modifiche previste negli articoli seguenti ».

L'articolo 2 della proposta Gagliardi va soppresso perché il testo è identico a quanto disposto nel decreto n. 1042 del 1960, per cui l'articolo 2 diventa una cosa del tutto superflua.

L'articolo 3 dovrebbe essere sostituito con il seguente, che diventerebbe l'articolo 2:

« Presidente dell'Azienda è il sindaco del comune o un assessore comunale da lui delegato ».

L'articolo 4, andrebbe sostituito con il seguente, che diventerebbe articolo 3:

« Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente e dai membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, da tre esperti designati dal Consiglio comunale, anche fra i suoi componenti.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica fino a quando il Presidente resta in carica come sindaco del comune e possono essere confermati ».

L'articolo 5 andrebbe soppresso.

L'articolo 6 verrebbe sostituito da un nuovo articolo così formulato:

« Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro, tra funzionari delle singole amministrazioni, e dal Consiglio comunale. I revisori restano in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione e possono essere confermati ».

L'articolo 7 va soppresso perché praticamente prevede una giurisdizione speciale. Ora, l'articolo 102, comma secondo, della Costituzione non ammette l'istituzione di giurisdizioni speciali.

Con queste soppressioni e con gli emendamenti annunciati, il Relatore ritiene che la proposta di legge possa essere votata dalla Commissione perché il Governo continuerebbe a mantenere, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 1960, la propria vigilanza sull'attività della azienda; mentre il comune continuerebbe a gestire l'azienda e gli operatori economici di Venezia, che protestavano per essere stati completamente esclusi da questa attività, che è di loro pertinenza, attraverso il Consiglio comunale potranno far sentire la loro influenza.

Pertanto, se gli onorevoli colleghi volessero accogliere le modifiche da me suggerite, ciò faciliterebbe la approvazione della proposta di legge.

SANNICOLÒ. Ho presentato un articolo unico quale emendamento sostitutivo degli articoli dall'1 al 7 compreso della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Gagliardi, così formulato: « *Sostituire 'gli articoli dall'1 al 7 con il seguente articolo unico:* « All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, vanno aggiunti i seguenti due commi:

« Tuttavia i comuni che, a norma del predetto articolo 10, erano esonerati dalla costituzione dell'azienda autonoma conservano l'amministrazione separata secondo le norme di cui agli articoli dal 12 al 15 del citato regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Il Consiglio comunale potrà deliberare la cessazione dell'amministrazione separata e la costituzione dell'Azienda autonoma con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti ».

L'obiezione che è stata mossa al nostro emendamento anche in sede di Comitato ristretto è che l'accoglimento di questa modifica potrebbe provocare identica richiesta da parte di numerose altre città la cui economia poggia in maniera, se non determinante, almeno considerevole sul movimento turistico. Ebbene, questa obiezione non ci spaventa in quanto riteniamo che simili preoccupazioni non hanno più ragione di esistere, dato che il turismo va considerato materia di preminente interesse locale. L'aver affidato con il decreto del Presidente della Repubblica dell'agosto 1960 la direzione della politica turistica ad organismi settoriali anziché agli organi locali, non significa altro che avere tradito lo spirito e la lettera della Costituzione.

L'accoglimento del nostro emendamento non rappresenta altro che un primo atto di riparazione di una prassi legislativa del Governo e della sua maggioranza, in quanto non solo carenti di fronte agli obblighi imposti dalla Costituzione, ma addirittura portati a legiferare in modo diametralmente opposto a quelli che sono i principi costituzionali.

Ecco la ragione per cui insistiamo sulla votazione di questo nostro articolo.

MATTEOTTI MATTEO. Il Comitato ristretto, non raggiunse l'intesa sulle modifiche da apportare al testo della proposta di legge e si addivenne alla decisione di sentire i rappresentanti del Consiglio comunale di Venezia. In quella sede si è svolto un dibattito abbastanza approfondito ed è emersa la opportunità di riportare la proposta di legge all'esame della nostra Commissione.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1962

Noi non possiamo che chiedere che, in questa sede, venga posto in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sannicolò e, successivamente, il testo dei singoli articoli della proposta di legge dell'onorevole Gagliardi. Nel caso non dovessero essere accolti, vedremo quale atteggiamento assumere.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. In linea di principio il Governo è contrario a che sia turbato il sistema, fissato con il recente decreto del Presidente della Repubblica, e ciò per ovvie ragioni che già in altre occasioni ho avuto modo di esporre in modo ben più ampio. In linea subordinata il Governo non si oppone qualora, nell'ambito del sistema attuale, possano essere inseriti determinati accorgimenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Porrò, prima, in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Sannicolò ed altri, sostitutivo degli articoli dall'1 al 7 della proposta di legge.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è contrario all'emendamento Sannicolò.

GAGLIARDI. Per dichiarazione di voto. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione, perché l'articolo unico, pregiudizialmente, vieta il passaggio all'esame della mia proposta.

GUADALUPI. A nome del gruppo del partito socialista dichiaro di essere favorevole all'emendamento Sannicolò.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dagli onorevoli Sannicolò ed altri e lo pongo in votazione:

« *Sostituire gli articoli dall'1 al 7 con il seguente articolo unico:*

« All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, vanno aggiunti i seguenti due commi:

« Tuttavia i comuni che, a norma del predetto articolo 10, erano esonerati dalla costituzione dell'Azienda autonoma, conservano l'amministrazione separata secondo le norme di cui agli articoli dal 12 al 15 del citato regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Il Consiglio comunale potrà deliberare la cessazione dell'amministrazione separata e la costituzione dell'Azienda autonoma con deliberazione presa a maggioranza dai suoi componenti ».

(Non è approvato).

SANNICOLÒ. Respinto il nostro emendamento, siamo favorevoli alla proposta di

legge degli onorevoli Gagliardi ed altri così come è stata presentata. Essa rappresenta per noi il minor male. Il Consiglio comunale sarà sempre chiamato a ratificare o meno gli atti dell'amministrazione dell'Azienda autonoma. Solo nel caso che questa si rifiutasse di uniformarsi alle decisioni del Consiglio comunale, la questione sarebbe demandata per la decisione definitiva alla Giunta provinciale amministrativa. Con gli emendamenti proposti dal Relatore, Venezia verrebbe del tutto ingannata; avrebbe soltanto una soddisfazione puramente formale, priva di ogni contenuto sostanziale. Si avrebbe il sindaco presidente dell'Azienda autonoma, ma in situazione estremamente delicata. Infatti, noi ci siamo chiesti: che cosa succederebbe se il sindaco, in quella sede, si trovasse in minoranza? In quale situazione si troverebbe il sindaco di fronte al Consiglio comunale e di fronte all'azienda stessa? Senza contare che con la proposta dell'onorevole Gagliardi l'ultima decisione spetta alla Giunta provinciale amministrativa, che ha già quattro rappresentanti eletti nel Consiglio provinciale. Nel disegno di legge presentato al Senato dall'onorevole Scelba la composizione della Giunta provinciale amministrativa è paritetica, e noi non disperiamo, anzi abbiamo buoni argomenti, che questa proporzione venga ulteriormente migliorata a favore dei componenti elettivi.

Ora non v'è chi non veda la sostanziale differenza che intercorre nell'affidare le ultime decisioni o al prefetto o ad una Giunta provinciale amministrativa che è in via di evoluzione. Sia il sindaco che il presidente dell'Azienda autonoma, sia il Consiglio di amministrazione della stessa, con gli emendamenti proposti dal Relatore, nella sostanza vengono condizionati alla funzione di semplici organi consultivi. L'ultima decisione spetta sempre al Governo attraverso i suoi organi periferici, cioè attraverso i prefetti. Ora, in queste condizioni, noi diciamo che siamo disposti a votare la proposta di legge dell'onorevole Gagliardi, ma se questo testo non trovasse accoglimento da parte della maggioranza della Commissione, noi voteremo contro perché, in tal caso, risulterebbe formulato secondo le modifiche e gli emendamenti proposti dal Relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Borin, ella ha proposto un articolo sostitutivo dell'articolo 1. Ne vuol dare chiarimenti?

BORIN, *Relatore*. Lo scopo del nuovo articolo 1 da me proposto, e già illustrato, è quello di dare garanzia non solo al Governo, ma anche a tutte le altre Aziende di soggiorno e

cura, che il provvedimento che stiamo discutendo riguarda esclusivamente Venezia e che, quindi, non si intende in alcun modo sovvertire il decreto del 1960, né offrire ad altre Aziende autonome, che ad un certo momento ritenessero di trovarsi in analoghe condizioni, la possibilità di appellarsi alle norme proposte dal deputato Gagliardi.

GUADALUPI. È un presupposto di quantità: limitatamente ai 200 milioni di lire annue...

BORIN, *Relatore*. E allora perché non dire: il provvedimento è fatto per la città di Venezia? Mi pare sia molto più chiaro e molto più semplice. Perché ricorrere al sotterfugio del bilancio inferiore ai 200 milioni di lire annue, sapendo che, in realtà, con questa formula si parla solo del comune di Venezia? Si prenda una decisione per questo comune, chiaramente. È un riconoscimento di quanto Venezia godeva prima e di quanto la città di Venezia realizza con l'apporto turistico ed economico. Il collega Sannicolò, l'altra volta, ha fatto un giusto ragionamento quando ha detto: tenete presente che all'Ente regione sono deferiti tutti i poteri riguardanti l'organizzazione dell'attività turistica. Questo è verissimo, però è anche vero che l'Ente regione non esiste ancora nel Veneto e che, pertanto, quando questo ente dovesse essere stabilito allora nuovi provvedimenti saranno presi non solo per la città di Venezia ma anche per quelle numerose altre stazioni di soggiorno e cura che ci sono nel Veneto. Io non riesco a capire per quale ragione, ripeto, non si debba chiaramente specificare e dire senza sotterfugi che il provvedimento in esame riguarda soltanto la città di Venezia.

GAGLIARDI. Mi consenta di rilevare, signor Presidente, innanzitutto che con questa proposta di legge in discussione, della quale ho la paternità, non è che si intende affrontare alla radice il problema dell'attività turistica a livello periferico, problema che spetta all'Ente regione e che, quindi, troverà una sua sistemazione definitiva quando questo Ente, presto, troverà attuazione. Qui si tratta soltanto di affrontare una situazione particolare che si è venuta a creare in una determinata città. Ora — me lo consenta il collega Sannicolò — quando egli dichiara di votare per il ritorno allo *status quo ante* e poi afferma che se è respinto il suo emendamento avrebbe votata la mia proposta di legge nel testo originario, capisco che si tratta di una subordinata, però mi consenta di far prendere atto che la mia proposta di legge era già fuori del sistema precedente. Quindi, sostanzialmente il collega

Sannicolò accetta il principio da me sostenuto che l'Azienda autonoma di Venezia rientra nella grande cornice delle altre Aziende autonome, sia pure con fisionomia diversa. Ora, la differenza, onorevole Presidente, tra la mia proposta, che presenta un articolo 7 che effettivamente non è un modello giuridico, e le norme in atto, sta sostanzialmente in questo: nel problema delle tutele e nel problema delle approvazioni. Tutto qua; perché per il resto, devo dare atto all'onorevole Relatore ed anche al Ministro, il quale sia pure non assumendo una posizione favorevole, lascia libera la Commissione di prendere la decisione che preferisce, e questo è già un apprezzamento che intendo fare. Per il resto, il Relatore ha colto ed ha ripreso sostanzialmente tutte le impostazioni della mia proposta.

E veniamo al discorso delle tutele e delle approvazioni. È esatto che, se si fosse configurata una Azienda municipalizzata vera e propria, come intendevo proporre all'articolo 5, si sarebbe creato un fatto nuovo che non aveva precedenti. C'era anche un punto da evitare: quello del ricorso in ultima istanza, avverso la decisione della Giunta provinciale amministrativa, che sarebbe stato poi radicato presso il Ministero dell'interno, laddove il Ministero dell'interno non c'entra, mentre è interessato quello del turismo.

Ma mi consenta l'onorevole Sannicolò di dire, e non per rinnegare quello che ho affermato prima, che anche la soluzione proposta dal Relatore non rappresenta una norma assoluta di democrazia, in quanto il ricorso avverso ad una decisione contraria della Giunta provinciale amministrativa, con l'attuale legislazione sulle aziende private, porta il ricorso stesso al Ministro del turismo il quale, bene o male — lo abbiamo visto con i recenti discorsi, attualmente anche dinanzi al Parlamento, sull'affare di Fiumicino — fa parte dell'esecutivo e risponde di quanto va a fare.

Il Ministro del turismo costituisce, secondo me, l'ultimo grado di appello, al quale lo stesso Parlamento può rivolgersi il giorno in cui ritenesse che le azioni del ministero non fossero consone al rispetto della democrazia ed al rispetto del turismo delle città interessate. Quindi, sotto questo profilo, io colgo l'aspetto positivo, anche se vi sia una trafila diversa da quella proposta, configurando la nuova Azienda di Venezia sotto un aspetto di azienda municipalizzata.

Per tale motivo, con visione realistica delle cose, accolgo gli emendamenti proposti dall'onorevole Borin, che consentono, tra l'altro,

di raggiungere con maggiore facilità la possibilità di coordinare, tra comune ed Azienda autonoma, quell'attività turistica tanto necessaria alla città di Venezia. Noi vogliamo raggiungere il bene della città attraverso questa sua attività fondamentale che è il turismo.

GUADALUPI. Dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge del deputato Gagliardi così come è stata presentata. Subordinatamente dichiaro di essere d'accordo circa l'approvazione degli emendamenti proposti dal Relatore Borin. Non suoni, però, richiamo alla Commissione, se faccio alcune osservazioni di ordine giuridico-costituzionale.

A me pare che ci sia un errore d'origine nella formulazione della proposta di legge. In sostanza, a suo tempo, nel 1926, Venezia, opportunamente e giustamente, ebbe a godere, in rapporto alla situazione di quell'ordinamento giuridico-costituzionale dello Stato italiano, un beneficio che le sue attività turistiche ed economiche le avevano consentito facilmente di vedersi riconosciuto dallo Stato e dai suoi organi dell'epoca. Ci fu, di conseguenza, una presa di posizione del consiglio comunale d'allora. Il comune di Venezia, le sue frazioni e comuni limitrofi ebbero a godere, in forza di un decreto ministeriale, di questo beneficio che era una deroga al provvedimento di carattere generale.

BORIN, *Relatore*. Ma la deroga era già contenuta nell'articolo 10.

GUADALUPI. In esecuzione ad una legge. Questa volta il rapporto è modificato.

Ed ecco l'osservazione che faccio: è vero o non è vero che in sede di riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il Ministero per il turismo avrebbe dovuto tener conto di una particolare situazione di fatto e giuridica consolidatasi in oltre trenta anni? Perché non ne ha tenuto conto?

Esatta, quindi, l'osservazione che viene fatta nella relazione che accompagna la proposta di legge, poi accennata, smorzata, spenta sul nascere, là dove si dice che si sarebbe potuto meglio risolvere la questione relativa alla situazione di Venezia evitando una abrogazione *sic et simpliciter* delle norme particolari, senza che in sede di riordinamento il Ministero ne abbia tenuto conto. Ci sarebbe anche da osservare se noi possiamo legiferare su delle norme di un riordinamento che è stato attuato con una legge di delega. Ma non andiamo tanto per il sottile...

L'unica osservazione di merito è quella che riguarda l'articolo 7: è una cosa aberrante. Quindi, abolito l'articolo 7 e ristabiliti i limiti delle norme nell'ambito dell'ordinamento giuridico-costituzionale, la vigilanza ed il controllo negli atti dell'Azienda di Venezia spettano a chi spettano. Non possiamo sovrapporre ad un organo ministeriale un organo comunale.

Personalmente dichiaro di essere favorevole — attese le ragioni di ordine economico e sociale che hanno consentito allora, e che consentono meglio oggi, ai legislatori democratici di provvedere — a che la città di Venezia, attraverso un intervento del potere legislativo, accresca ed aumenti i benefici della sua economia, puramente turistica.

Non ho parlato da rappresentante di una città adriatica, perché non siamo affezionati alle città soltanto, ma siamo affezionati all'interesse generale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

ART. 1.

« Limitatamente alle stazioni di cura, soggiorno e turismo che fruivano della deroga prevista all'articolo 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, si applicano le norme di cui agli articoli seguenti ».

Il Relatore Borin ha presentato un nuovo articolo sostitutivo dell'articolo 1. Ne do lettura:

ART. 1.

« Limitatamente alla Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Venezia, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960, n. 1042 si applicano con le modifiche previste negli articoli seguenti ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« Ai fini previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, provvede l'Azienda di cura, soggiorno e turismo, da classificare, secondo le norme di cui all'articolo 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza generale del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

Comunico che il Relatore Borin ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere l'articolo 2* ».

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1962

Trattandosi di emendamento soppressivo, e non essendovi osservazioni, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge:

« Presidente dell'Azienda è — di diritto — il sindaco o un assessore da lui delegato. Egli dura in carica per la durata del mandato ed ha i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 ».

Comunico che il Relatore Borin ha presentato il seguente articolo sostitutivo, con l'avvertenza che se approvato assumerà la numerazione di articolo 2. Ne do lettura:

## ART. 2.

« Presidente dell'Azienda è il sindaco del comune o un assessore da lui delegato.

Egli resta in carica per la durata del mandato ed ha i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato secondo il disposto dell'articolo 9 del detto decreto del Presidente della Repubblica ed è composto, oltre che dal presidente e dai membri di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato articolo 9, da tre esperti nominati dal Consiglio comunale.

Esso è nominato per un quadriennio e comunque rimane in carica fino a quando rimane in carica il sindaco che lo presiede direttamente o per delega. I suoi membri possono essere riconfermati alla scadenza ».

Comunico che il Relatore Borin ha presentato il seguente articolo sostitutivo, con l'avvertenza che, se approvato, assumerà la numerazione di articolo 3. Ne do lettura:

## ART. 3.

« Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente e dai membri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, da tre esperti designati dal Consiglio comunale, anche fra i suoi componenti.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica fino a quando il presidente resta in carica come sindaco del comune e possono essere riconfermati ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 5 della proposta di legge:

« Si applicano all'Azienda tutte le altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, tranne per quanto riguarda i controlli che saranno esercitati esclusivamente nelle forme in atto per le Aziende municipalizzate, ivi compresi i controlli finanziari e quelli sostitutivi ».

Comunico che il Relatore Borin ha presentato il seguente emendamento:

*« Sopprimere l'articolo 5 ».*

Trattandosi di emendamento soppressivo, e non essendovi osservazioni, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'articolo 6 della proposta di legge:

« Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati rispettivamente due dal Consiglio comunale ed uno dall'Ente provinciale del turismo. Essi durano in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati ».

Comunico che il Relatore Borin ha presentato un nuovo articolo sostitutivo che, se approvato, assumerà la numerazione di articolo 4. Ne do lettura:

## ART. 4.

« Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dal Ministro del tesoro tra funzionari delle singole amministrazioni e dal Consiglio comunale.

I revisori dei conti restano in carica per la durata stessa del Consiglio di amministrazione e possono essere confermati ».

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1962

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 della proposta di legge:

« Per la risoluzione delle questioni relative ai riparti patrimoniali e finanziari che avessero a sorgere nell'applicazione della presente legge tra il comune e l'Azienda, provvede, in unica istanza, il Consiglio comunale a maggioranza semplice ».

Comunico che il Relatore Borin ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere l'articolo 7 ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, e non essendovi osservazioni, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3523).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3523: « Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero » (3523), già approvato dalla IX Commissione del Senato.

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulle leggi che si sono suggerite nel tempo in questa materia. Dobbiamo risalire alla legge 1° settembre 1937, al decreto-legge 29 maggio 1946, al decreto legislativo dell'aprile 1948, alla legge del 29 aprile 1949 e, infine, alla legge 4 agosto 1955, per cogliere le differenze e, soprattutto, per rilevare quali siano state le conseguenze, negative o positive, di questa legge, al fine di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di procedere all'approvazione di questo disegno di legge, secondo l'impostazione che, attualmente, è stata data dal Ministero. Giova ricordare che alla forma di anticipazione di fondi, a particolare condizione di favore, in luogo degli interventi con contributi a mutuo, si è fatto ricorso quando esistevano notevoli difficoltà di liquido sul mercato ed era oneroso trovare denaro, difficoltà che, per la verità, oggi si

è sensibilmente attenuata, il che consiglia di ritornare al sistema di contributi rateali a titolo di pagamento per concorso di interessi sui mutui.

Ed è questo il sistema che è stato scelto. Ritengo che questo disegno di legge, che dà la possibilità di un investimento globale — circa 80 miliardi di lire secondo le indicazioni contenute nella relazione al disegno di legge; di 60 miliardi di lire, secondo un calcolo che può essere fatto a seguito di alcune modifiche che dovrebbero effettuarsi all'articolo 1 — indubbiamente porta un complesso di incentivazioni che renderanno un importante servizio per lo sviluppo alberghiero-turistico del nostro paese. Pertanto mi permetto di concludere questa breve relazione, esprimendo parere favorevole per l'approvazione della legge, secondo la impostazione data dal Ministro, e secondo l'impostazione accettata dal Senato, salvo, naturalmente, alcuni emendamenti.

All'articolo 1 si legge: « un contributo del 3 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarre ». In realtà, per ritornare al sistema accolto dalla legge del 1946 bisogna dire: « dell'importo dei mutui », il che dà la possibilità di un effettivo 3 per cento di corresponsione, altrimenti non ci troveremmo di fronte a un 3 per cento reale, ma di fronte ad altre posizioni, che potrò successivamente illustrare.

GUADALUPI. Non è di pura forma questo emendamento! È di sostanza!

PRESIDENTE, *Relatore*. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi rimetto agli argomenti da me esposti in sede di discussione dell'ultimo stato di previsione della spesa del mio ministero. Credo che il provvedimento sia sufficientemente chiaro, perché è nostro intendimento attuare una certa politica turistica, attraverso una mobilitazione di mezzi che attualmente, con le vigenti leggi, erano diluiti in 25 anni e non permettevano di fare questa politica, specie di fronte all'enorme numero di domande presentate per i nuovi impianti. Desidero, però, richiamare l'attenzione dei colleghi su un punto particolarmente interessante, e cioè sul fatto che la legge prevede che fino al 3 per cento possano essere impiegati i mezzi che questa legge predispone per l'attrezzatura para-ricettiva, cioè seggiovie, sciovie, stabilimenti balneari, campi di tennis, ecc. Tutto quello che, in altre parole, costituisce un elemento complementare della

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1962

bontà e della qualità delle nostre strutture ricettive. Questo credo, per certi aspetti, sia molto interessante, e ritengo sia estremamente atteso dalle categorie interessate.

Altro elemento: il Senato ha voluto introdurre, allorché ha approvato questo disegno di legge, uno strumento nuovo, quello della costituzione di una Commissione parlamentare che può dare direttive su alcuni elementi ed indirizzi di carattere generale. Per esempio, la stessa proporzione fra credito alberghiero e credito para-ricettivo; l'opportunità di agevolare determinate categorie; l'eventualità che gli interventi possano riguardare determinate regioni più bisognose. Il Governo è stato invitato ad accettare questa proposta dalla IX Commissione permanente del Senato. Per questo motivo, fra i tanti che potremmo condividere, sostenere e sorreggere per affrontare il provvedimento, ne raccomando l'approvazione, con sollecitudine.

**PRESIDENTE, Relatore.** Con l'invito agli onorevoli colleghi di presentare gli eventuali emendamenti a questo disegno di legge entro martedì pomeriggio, in maniera da consentire il coordinamento e la distribuzione, rinvio il seguito della discussione a mercoledì prossimo.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri: « Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo » (2904):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	7

*(La Commissione approva).*

#### Hanno preso parte alla votazione:

Bertinelli, Biancani, Bisantis, Borin, Carrassi, Cervone, Conci Elisabetta, Guadalupi, Gagliardi, Gorrieri Ermanno, Greppi, Lattanzio, Liberatore, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Pavan, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Toros, Veronesi, Vestri e Viviani Luciana.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI